

ATTO N. DD 1231

DEL 04/03/2025

Rep. di struttura DD-TA1 N. 76

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
SOCIETÀ: ZAFONTE ECOLOGY S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA GUGLIELMO REISS ROMOLI, 122/8 10148 TORINO
SEDE OPERATIVA: VIA BERNARDO RONDO' 11 - FRAZ. BORGARETTO 10092
BEINASCO
P.IVA: 11319800014 POS. N. 024735

Premesso che:

- l'impresa Zafonte Ecology s.r.l., è iscritta al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., con il n. 8/2022 relativamente alle tipologie di cui ai p.ti 1.1, 3.1, 3.2, 5.19, 7.1, 7.6, 7.29, 7.31bis e 9.1 del D.M. 5/02/98 e s.m.i., presso l'impianto in oggetto;
- con nota del 29/11/2024, prot. CmTo n. 170352, la società inoltrava istanza ex art. 208 del D.Lgs 152/06 in cui veniva formalizzata la richiesta di ricomprendere anche la gestione di rifiuti attualmente condotta ex art. 216 del D.Lgs 152/06. Con tale istanza veniva richiesta l'introduzione di:
 - attività di recupero R12 intesa come selezione e cernita per diverse tipologie di rifiuti;
 - nuovi codici EER riconducibili a rifiuti speciali non pericolosi;
 - attività di smaltimento D15 relativamente al codice EER 191212 ;
 - nuova linea di svuotamento degli estintori a polvere;
- in data 09/01/2025, con nota di prot. CmTo n. 2350, veniva comunicato l'avvio del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione;
- in data 31/01/2025, si riuniva la Conferenza dei Servizi per valutare la richiesta presentata;
- a seguito delle risultanze emerse in sede di Conferenza dei Servizi, con nota prot. CMTo n. 16199 del 03/02/2025, si procedeva a richiedere integrazioni, in particolare in merito alle operazioni di svuotamento degli estintori;
- in data 04/02/2025, con nota di prot. CmTo n. 16706, perveniva parere dell'ufficio competente in materia acustica della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera il quale non rilevava criticità;
- in data 19/02/2025, con nota di prot. CmTo n. 27336, la società trasmetteva le suddette integrazioni.

Considerato che:

- l'attività di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti sarà esercitata unicamente all'interno del capannone;

- il Servizio Urbanistica del Comune di Beinasco, con parere di compatibilità urbanistica n.11/2021 del 14/04/2021, si era già espresso in termini positivi in occasione della presentazione della comunicazione ex art. 216 del D.Lgs 152/06;
- in merito al rispetto della normativa prevenzione incendi, la società ha dichiarato di aver presentato al Comando dei VVFF la pratica 85893 del 03/06/2024, prot. 25155;
- l'attuale gestione rifiuti, esercitata in ambito di procedura semplificata ex art. 216 del D.lgs 152/06, verrà ricompresa nel presente atto e conseguentemente l'iscrizione al Registro n. 8/2022 perderà efficacia nel momento in cui il presente provvedimento sarà a tutti gli effetti, operativo;
- non sono comunque pervenuti pareri ostativi al rilascio dell'istanza in argomento.

Ritenuto pertanto:

- di procedere ad autorizzare quanto richiesto, conformemente all'istanza presentata, e contestualmente dare atto che la gestione dei rifiuti di cui ai CER dei rifiuti riconducibili ai punti 1.1, 3.1, 3.2, 5.19, 7.1, 7.6, 7.29, 7.31bis e 9.1 del D.M. 5/02/98 e s.m.i., consentita in procedura semplificata, ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006, è ricompresa nel presente atto. Pertanto la citata iscrizione perderà efficacia a decorrere dal momento di acquisto di efficacia da parte della presente determinazione;
- di richiamare il parere di TERNA prot. 18238 del 03/03/2022, conseguito in occasione dell'iter relativo all'iscrizione al registro delle imprese, e riferito alla presenza, nei pressi dell'impianto, della "Linea elettrica a 220 kV denom. 22217A1 "MONCALIERI - GRUGLIASCO" (T.217),campata 005-ST.";
- di disporre la prestazione delle garanzie finanziarie il cui importo è da riferirsi alla capacità massima di stoccaggio dei rifiuti, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20 - 192 del 12/06/2000.

Rilevato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 150 gg dall'art. 208 del D.Lgs 152/06 e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite dagli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs 49/2014;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si

applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i. gli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto presentato in data 29/11/2024, prot. CMTo n. 170352, e s.m.i., dalla società:

ZAFONTE ECOLOGY SRL

sede legale: via Guglielmo Reiss Romoli, 122/8 - 10148 Torino

sede operativa: via Bernardo Rondo', 11 – 10092 Beinasco

e contestualmente di autorizzare, per un periodo di dieci anni, dalla data di approvazione del presente atto, l'esercizio dell'attività di messa in riserva e recupero [R13 e R12 di cui all'Allegato C, parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.] e smaltimento [D15 di cui all'allegato B del D.lgs 152/06 s.m.i.] di rifiuti speciali non pericolosi, secondo le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza pervenuta, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle: **Sezione 1** (*elenco rifiuti autorizzati*), **Sezione 2** (*prescrizioni tecnico gestionali*), **Sezione 3** (*prescrizioni di carattere amministrativo*) e **Sezione 4** (*lay out dell'impianto*), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di stabilire altresì che l'iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs 152/06, n. 8/2022, perderà efficacia nel momento in cui assumerà efficacia il presente provvedimento.

3. Di stabilire che **entro 60 gg.** dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città Metropolitana di Torino – , idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, è comunque sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Città Metropolitana, delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero

presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.

4. Al fine di **garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso** all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, **entro 10 gg** dalla conoscenza del presente provvedimento dovrà essere comunicato il **nominativo di responsabile tecnico o figura analoga**, reperibile in caso di necessità inviandone i riferimenti, anche telefonici, alla scrivente Direzione, al Comune sede dell'impianto ed ARPA.
5. Di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.
6. Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto 1) dovrà essere conservato presso la sede operativa, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
7. Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.
8. Di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

INFORMA CHE:

tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;

l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;

l'approvazione del presente provvedimento, non comportando spesa oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

SA/SIM

Torino, 04/03/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Sezione 1 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Tipologia di rifiuto	Codice EER	Descrizione	Q.tà massima stoccabile (t)	Q.tà massima movimentabile (t/a)	Operazioni
Legno	170201	Legno	20	3.000	R12 R13
	191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06			
Raee	160214	apparecchiature fuori uso	5	400	R12 R13
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso			
Materiali ferrosi	170405	ferro	5	1.000	R12 R13
	191203	metalli non ferrosi			
	150104	imballaggi metallici			
Materiali non ferrosi	191202	metalli ferrosi	10	1.000	R12 R13
	191002	rifiuti di metalli non ferrosi			
	170407	metalli misti			
	170405	acciaio	5	400	
Conglomerato bituminoso	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	12	1.000	R12 R13
Imballaggi misti	150106	imballaggi in materiali misti	5	1.200	R12 R13
Carta e cartone	150101	imballaggi di carta e cartone	2	500	R12 R13
Plastiche e gomma	191204	plastica e gomma	5	1.000	R12 R13
	150102	imballaggi di plastica			
Materiale da costruzione e demolizione	170107	miscugli di cemento	300	60.000	R12 R13
	170101	Cemento			
	170102	Mattoni			
	170103	mattonelle e ceramiche			
	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione			

Tipologia di rifiuto	Codice EER	Descrizione	Q.tà massima stoccabile (t)	Q.tà massima movimentabile (t/a)	Operazioni
Materiali in gesso	170802	materiali da costruzione a base di gesso	30	2.000	R12 R13
Rifiuti misti	191212	altri rifiuti prodotti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti	30	2.000	D15
Manichette	160304	Manichette per idranti antincendio	5	1.000	R12 R13
Sostanze chimiche	160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 limitatamente a polveri da revisione e svuotamento estintori	15	2.000	R12 R13
Estintori	160505	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 (estintori in polvere classi ABC)	12	2.000	R12 R13

Sezione 2 - PRESCRIZIONI TECNICO – GESTIONALI

1. la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti presso il sito, è fissata in:

speciali non pericolosi (t)	466
------------------------------------	-----

2. devono essere distinti i settori per il conferimento, la messa in riserva e il deposito preliminare dei rifiuti;
3. presso l'impianto verrà effettuata l'operazione di svuotamento degli estintori a polvere con ausilio di un estrattore automatico (macchinario svuota estintori modello SILO MV 200) avente le caratteristiche indicante nella documentazione allegata all'istanza presentata. Gli estintori avviati a tale linea di trattamento dovranno essere unicamente estintori a polvere del tipo ABC e dovranno essere gestiti secondo la procedura di gestione presentata dalla società con le integrazioni del 19/02/2025;
4. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
5. i rifiuti classificati speciali pericolosi devono essere stoccati separatamente da quelli classificati speciali non pericolosi;
6. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, se del caso, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;
7. in materia **di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)** dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014, in particolare:
 - 7.1 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I Raee dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007;
 - 7.2 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
 - 7.3 le aree di messa in riserva devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna

cartellonistica, nella quale devono essere indicati i codici EER dei rifiuti ivi depositati;

7.4 analogamente, anche lo stoccaggio dei materiali/rifiuti risultanti dal trattamento deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero, su superficie dotata di copertura resistente alle intemperie;

8. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato in aree distinte, per ciascuna tipologia, recante l'indicazione del codice EER del rifiuto ivi stoccato;
9. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
10. è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
11. le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;
12. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri, l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
13. i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
14. deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche ed elettroniche, metalli di varia origine ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Città Metropolitana di Torino emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011;
15. devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e di eventuali pozzetti di raccolta degli sversamenti;

16. è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento;
17. l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i., concernente la determinazione delle attività soggette alle visite e prevenzione incendi di cui al DM 10/03/98; si richiama altresì all'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio;
18. tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché della normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione.

Sezione 3 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

- 1) in caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione, assolto il bollo virtuale e mediante PEC almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione scrivente, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- 2) in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda con bollo assolto in forma virtuale, da inoltrarsi mediante PEC. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
- 3) l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; dovrà conseguentemente provvedere entro la suddetta data, allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere ad eseguire opportune indagini, di cui al Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 e s.m.i., atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto o provveda a fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse l'opportunità di procedere in tal senso. L'istante dovrà provvedere a tali adempimenti anche in caso di revoca dell'autorizzazione, secondo le tempistiche definite dall'Amministrazione scrivente in apposito atto;
- 4) deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
- 5) l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/06.

SEZIONE 4 - LAYOUT IMPIANTO

